

MORTI E PERSONE SCOMPARSE DURANTE I MOVIMENTI MIGRATORI

Un orrore senza “nome”

Giovanni Papotti

*«Poiché la mia vera tristezza non è l'essere
il giorno così triste per me,
ma il non poter alcun momento alleviare
il dolore, ché nient'altro che dolore ho avuto
sopportare e vedere e sentire
mentre la vita gira come una semplice ruota.»*

Fernando Pessoa, *Il vuoto*

Mettersi in viaggio rappresenta spesso un momento traumatico per il migrante: è il momento del distacco dagli affetti, dal luogo di origine, dalla propria lingua e cultura, accompagnato dall'incertezza del “se e quando” potrà mai far ritorno nella propria terra, oltre che dall'ignoto che lo attende ad ogni frontiera attraversata. Confini naturali da superare con enorme sforzo fisico, barriere erette e sorvegliate da agenti in divisa pronti ad esercitare tutta l'autorevolezza del caso, o a chiudere un occhio se la roulette della frontiera ha scelto di sorridere al “fortunato” di turno.

Li chiamano *harraga*¹, *bozateurs*², *tahrib*³. Indipendentemente dal nome, hanno tutti in comune la necessità di cimentarsi in pericolosi e illegali viaggi per l'unica colpa che caratterizza questi avventurieri del nuovo millennio: quella di essere nati nella parte del mondo nel quale non è riconosciuta una mobilità *low cost*.

La fatica, i soprusi, le umiliazioni e le torture patite nel corso del viaggio vengono descritte una volta giunti a destinazione, in una narrazione dei movimenti migratori che può quindi assumere la connotazione di una denuncia per le condizioni inumane a cui le restrittive politiche migratorie espongono i cittadini del sud del mondo.

Spesso, però, i racconti dei sopravvissuti⁴ restano oggetto di disinteresse, come nel caso dei richiedenti asilo per i quali l'attenzione prestata al viaggio e ai traumi, patiti nel corso dello stesso, viene spesso relegata a poche e superficiali domande nel corso dell'audizione personale avanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, come ben sottolinea Maurizio Veglio in un suo recente libro:

«Il dialogo con gli stranieri, portatori di mondi spesso irriducibili a categorie comuni, è frequentemente pregiudicato da un'impasse linguistica e culturale: da un lato l'operatore sociale o giuridico, che non sa cosa chiedere, dall'altro il richiedente asilo, "silenzioso emissario di sofferenza", che non sa cosa dire. Che cosa è la storia

¹ Termine con cui i paesi del Maghreb indicano il migrante che viaggia senza documenti, che “brucia le frontiere”.

² «Boza è un termine che punteggia in modo ricorrente le rotte e il linguaggio di chi è in viaggio. Proviene dall'area geografica delle ex colonie francesi¹, anche se ormai è diffusa lungo tutto il Maghreb, e porta dentro di sé diversi significati; nel quadro di una metafora bellica, l'espressione allude all'idea di vittoria/riuscita - il bruciare/bucare la frontiera e arrivare dall'altro lato - ma anche al tentativo ripetuto, e spesso fallimentare, di passare, di andare oltre; tutto sommato, significati simili a quanto viene chiamato game sui Balcani o rizqui nelle enclave di Ceuta e Melilla (...) ¹Appartenente alla lingua fula o peul, una macro-lingua atlantica dell'Africa occidentale»; LUCA GILIBERTI - LUCA QUEIROLO PALMAS, *Boza! Diari dalla frontiera*, Elèuthera, Milano, 2024, pp. 8 e 19.

³ «La parola tahrib, usata dalle comunità somale per designare l'emigrazione degli ultimi anni, è intrinsecamente polisemica, che cambia significato a seconda dei contesti, dei tempi e degli usi (...) Tahrib è una parola mobile, nello spazio e nel tempo. Nei suoi movimenti, la dimensione polisemica del termine si è allargata andando a catturare più campi sociali, più comunità di parlanti, gerghi specializzati e differenti lingue. Il termine arabo originario, riferito al contrabbando di merci e ai loro passaggi illegali di frontiera, è andato sempre più a riferirsi, a partire dagli anni Duemila, anche alle persone e agli attraversamenti irregolari delle frontiere compiute dai migranti»; LUCA CIABARRI, “Talkin' tahrib. Sogni e illusioni nell'emigrazione giovanile somala verso l'Europa (2008-18)”, in «Africa e Mediterraneo», vol. 28, n. 92-93, 2020, pp. 39-44.

⁴ Vittime di un sistema che crea barriere e ostacoli nel percorso migratorio, che si trasforma in un macabro gioco nel quale chi riesce a raggiungere la meta sperata assume le sembianze di un sopravvissuto.

di un migrante? A cosa è adatta? Soprattutto, a cosa deve adattarsi? La risposta va cercata in primo luogo nei luoghi dell'ascolto dei richiedenti asilo, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le aule di giustizia. I verbali delle interviste rivelano in primo luogo l'inadeguatezza degli strumenti giuridici: il diritto al riconoscimento della protezione internazionale affonda le radici in astrazioni giuridiche novecentesche, che disegnano uno stereotipo del rifugiato molto distante dai dannati contemporanei. Inoltre le audizioni dei richiedenti ignorano regolarmente quanto accaduto in Libia, perché frettolosamente giudicato irrilevante ai fini della decisione. E anche le categorie consacrate nella Convenzione di Ginevra mostrano i segni del tempo: nessuna considerazione per le persecuzioni fondate sul genere né sull'identità sessuale, nessuno spazio per il grande protagonista delle migrazioni contemporanee, lo sconvolgimento climatico»⁵.

Ma non è finita qui. Nel girone dell'indifferenza che caratterizza i movimenti migratori, il cerchio più basso viene dedicato a coloro che non ce l'hanno fatta a raggiungere la destinazione sperata o che risultano dispersi nel corso della rotta migratoria⁶. Morti e scomparsi che devono cadere nell'oblio perché disturbano le coscenze di chi li respinge e rifiuta, e nei quali, tuttavia, riusciamo a riconoscere «l'ostinazione di queste vittime della violenza e dell'indifferenza, delle disuguaglianze o delle complicità internazionali, che come spettri chiedono giustizia»⁷. La stessa giustizia che chiedono le famiglie di questi uomini e queste donne per conoscere la verità e le responsabilità nelle tragedie che travolgonno i loro cari, che si battono per il rimpatrio dei corpi o per una degna sepoltura che rispetti la cultura e le tradizioni religiose del defunto, o ancora che si adoperano in tutti i modi possibili per ottenere informazioni sui parenti dispersi.

Restituire verità, dignità e giustizia alle persone defunte o scomparse sulle rotte migratorie significa addentrarsi in un terreno ostile, dove l'assenza di una solida base legale – tanto a livello internazionale che di diritto interno – e la mancanza di consolidate procedure di coordinamento per l'accertamento dei fatti, lasciano che spesso sia soltanto l'ostinazione degli attori coinvolti nelle procedure a garantire i diritti dei defunti, degli scomparsi e delle relative famiglie.

⁵ MAURIZIO VEGLIO, *L'attualità del male*, SEB27, Torino, 2018, pp. 69-70.

⁶ Vedere anche alla sezione numeri di Giovanni Godio di questo volume, pp. 182 e ss.

⁷ ROBERTO BENEDUCE, "Antologie dell'assenza", in GIANFRANCO CRUA - ANITA SILVIETTA GILETTI - FRANCO PRONO (a cura di), *Desaparecidos e migranti nel Mediterraneo e nelle Americhe*, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2018, p. 26.

1. Corpi che gridano ad un diritto silente

La definizione di “migranti dispersi” non è contenuta in convenzioni internazionali o in accordi vincolanti per gli Stati, con la conseguenza che sia nei trattati internazionali, che nel diritto consuetudinario, il tema dei migranti dispersi o deceduti non trova una specifica disciplina a tutela degli stessi⁸.

Norme specifiche relative alle persone scomparse o decedute sono contenute in altri rami del diritto internazionale, come ad esempio il diritto internazionale umanitario, che prevede disposizioni a tutela dei morti e scomparsi nel corso di un conflitto armato e del diritto delle famiglie a conoscere la sorte dei loro membri⁹. Si comprende, però, che l’applicabilità di tali norme a casi di conflitto armato, non consente la sovrapposizione a ipotesi in cui la morte o l’assenza di notizie dei propri cari da parte delle famiglie avvenga nel corso di un viaggio migratorio estraneo ad un conflitto bellico.

Anche la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, nell’offrire la definizione di rifugiato, i diritti connessi e gli obblighi in capo agli Stati per la protezione dei rifugiati, non appare automaticamente applicabile a tutti i migranti, posto che le motivazioni che spingono una persona a lasciare il proprio paese possono essere le più varie e non necessariamente finire nell’alveo della protezione garantita da tale convenzione¹⁰.

Diversamente, il diritto internazionale dei diritti umani definisce i principi di protezione fondamentali che gli Stati devono osservare nei confronti di qualsiasi individuo soggetto alla loro giurisdizione o presente nel loro territorio. In sostanza, i diritti umani rappresentano garanzie che gli Stati sono obbligati a fornire alle persone unicamente in virtù della loro condizione umana e si estendono a tutti gli individui, senza distinzione di nazionalità, etnia, religione, genere o altri elementi dell’identità¹¹. All’interno di tale novero di diritti, troviamo specifiche convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita¹², il divieto di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani e degradanti¹³, i diritti

⁸ EUROMED RIGHTS - EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE - THE UNIVERSITY OF CHICAGO LAW SCHOOL GLOBAL HUMAN RIGHTS CLINIC- IMMIGRANTS’ RIGHTS CLINIC, *Legal framework concerning missing and deceased migrants travelling from Africa to South-West Europe*, agosto 2025, p. 6, https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/08/250828_EN_MigrantsTraveling_EMR.pdf

⁹ Artt. 32, 33 e 34 del Protocollo I addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (1977).

¹⁰ EUROMED RIGHTS ET AL., op. cit., p. 9.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).

¹³ Artt. 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).

dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie¹⁴ e la tutela rafforzata a favore dei minori che impone di tenere in considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni e procedure che investono i minori¹⁵.

Particolare rilevanza assume la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, nella quale sono confluiti gli sforzi profusi dal Gruppo di Lavoro sulle sparizioni forzate istituito dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite¹⁶ nel 1980.

Nel 2023, il Comitato sulle sparizioni forzate¹⁷ ha emanato una serie di principi che dovrebbero guidare la ricerca delle persone scomparse nell'ambito dei movimenti migratori¹⁸. Nonostante si tratti di previsioni non vincolanti, le stesse assumono rilievo da un lato perché riconoscono un'intrinseca vulnerabilità dei migranti; dall'altro poiché richiedono un rafforzamento dei meccanismi di ricerca delle persone scomparse attraverso una serie di proposte che tengono conto della complessità e transnazionalità del fenomeno migratorio. In particolare, agli Stati principalmente coinvolti dall'arrivo dei flussi migratori si chiede di offrire maggiori garanzie e sicurezza alle persone che potrebbero testimoniare sulle sparizioni forzate legate all'immigrazione, di prevedere accordi di cooperazione tra Stati¹⁹ per facilitare lo scambio di informazioni nella ricerca delle persone scomparse in ogni fase della migrazione e di implementare gli strumenti che garantiscano una effettiva partecipazione dei familiari dei dispersi ancora nei paesi d'origine²⁰.

Vi possono poi essere casi in cui vi siano politiche migratorie di singoli Stati che rischiano di causare, o di non impedire, sparizioni forzate, generando così una responsabilità dello Stato stesso: si pensi al tema dei respingimenti, della detenzione amministrativa o dei rimpatri di migranti irregolari, procedure nel corso delle quali l'assenza di informazioni sul familiare e l'informalità procedurale, talvolta adottata, rischiano di creare sparizioni forzate di breve termine così generando una responsabilità in capo allo Stato.

¹⁴ Art. 71 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

¹⁵ Artt. 3 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989).

¹⁶ Nel 2006 trasformato in Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

¹⁷ Organo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite che monitora il rispetto della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata da parte degli Stati.

¹⁸ COMITATO DELLE NAZIONI UNITE SULLE SPARIZIONI FORZATE, *General comment No. 1 (2023) on enforced disappearance in the context of migration*, ottobre 2023, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/ced/enforced-disappearances-in-context-mig-en.pdf>

¹⁹ In particolare, tra i paesi d'origine, di transito e di destinazione.

²⁰ EUROMED RIGHTS ET AL., op. cit., pp. 12-14

Da ultimo, si rileva come l'evoluzione nella tutela dei migranti morti o scomparsi sia da ricercare nei principi elaborati in rilevanti pronunce delle Corte interamericana per i diritti umani²¹, tra le prime ad indagare la responsabilità degli Stati nel caso di sparizioni forzate²², nel caso *Blake c. Guatemala*²³, ha stabilito che la conseguenza dell'assenza del corpo del defunto parente, ucciso e cremato su ordine dei militari al fine di cancellare ogni traccia, avesse portato ad una sofferenza a danno dell'integrità mentale e morale dei familiari, tale da rappresentare una violazione dell'art. 5 della Convenzione²⁴.

A livello europeo, nella causa *Safi e altri c. Grecia*²⁵, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il governo greco, ritenendo che la guardia costiera non avesse fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per fornire protezione e assistenza ai migranti, causandone la morte. Inoltre, la Corte ha riscontrato che non era stata condotta un'indagine adeguata ed effettiva da parte delle autorità greche²⁶. In tale contesto, nel 2024 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione 2569, intitolata *Migranti, rifugiati e richiedenti asilo dispersi: un appello per chiarire la loro sorte*. In essa si chiede agli Stati membri di affrontare il tema dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo scomparsi, nell'ambito del dovere di prevenire le violazioni del diritto alla vita e di indagare su tutti i casi di morte non naturale o di uccisioni illegali. Viene ribadito il diritto di scegliere di non rivelare la propria ubica-

²¹ Competente sulla violazione dei diritti contenuti nella Convenzione americana dei diritti umani.

²² Si veda il caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras del 1988* che riguardava il rapimento e la scomparsa di uno studente laureato, Angel Manfredo Velasquez Rodriguez, avvenuto il 12 settembre 1981. Questo atto è stato compiuto nel contesto della pratica sistematica delle sparizioni in Honduras tra il 1981 e il 1984. In questa decisione, la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha considerato per la prima volta la responsabilità dello Stato per le sparizioni forzate e ha stabilito lo standard della "diligenza dovuta". In particolare, la Corte, basandosi su prove che dimostravano l'esistenza di un modello di sparizioni simili legate all'attività governativa, ha ritenuto che la sparizione di Velasquez Rodriguez fosse stata compiuta da agenti che agivano «*sotto la copertura dell'autorità pubblica*». Pertanto, anche se tale fatto non fosse stato provato, l'Honduras avrebbe avuto comunque il dovere di agire con la dovuta diligenza al fine di prevenire la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione o di rispondere all'atto stesso. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato che l'Honduras era incorso in responsabilità internazionale.

²³ *Blake v. Guatemala, Judgment (IACtHR, 24 Jan. 1998)*.

²⁴ Diritto ad un trattamento umano.

²⁵ Corte Edu, sentenza del 7 luglio 2022, *Safi e altri c. Grecia*, ric. n. 5418/15.

²⁶ ADELE DEL GUERCIO, *Verità, giustizia e protezione effettiva per le persone che attraversano il Mediterraneo: prime riflessioni sulla sentenza Safi e altri c. Grecia*, ADIM BLOG, ottobre 2022, <https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2022/10/sodapdf-converted-5.pdf>.

zione alle famiglie, ma anche l'importanza per le famiglie di sapere se i loro parenti sono vivi o morti. Si ricorda il dovere degli Stati membri di condurre operazioni di ricerca e soccorso in mare e sulla terraferma in conformità con il diritto internazionale e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che i respingimenti sono pratiche illegali che possono anche portare alla scomparsa dei migranti e pertanto devono cessare. Da ultimo, per quanto riguarda l'identificazione e il trattamento dei corpi dei defunti, l'Assemblea sottolinea la necessità fondamentale di stanziare risorse aggiuntive per i servizi forensi e di medicina legale, compresa la necessità di spazi sufficienti negli obitori in attesa dell'autopsia, dell'identificazione, della sepoltura o del rimpatrio²⁷.

Nonostante il quadro normativo descritto sembri offrire una serie di tutele ai membri delle famiglie, nel caso di migranti defunti o dispersi, l'attivazione dei meccanismi di ricerca delle persone scomparse e le difficoltà nel coordinamento tra gli Stati coinvolti con i familiari rimasti nel paese d'origine per le procedure di identificazione, sepoltura o rimpatrio, consentono di comprendere la frustrazione che incontrano spesso i familiari dei migranti defunti o scomparsi nella ricerca di informazioni. Ciò è ben riassunto nelle parole della sorella di una migrante scomparsa nel corso del viaggio nel Mediterraneo: «*Il sistema di diritto non risponde alle esigenze della realtà: non è un fallimento umanitario, è un fallimento legale*»²⁸.

2. Rotte migratorie e richiami coloniali: la storia di Yonas

Sul lungomare, nei pressi della frontiera del valico di Ponte San Ludovico a Ventimiglia, ci sono grossi massi posizionati a protezione della banchina. La zona aveva richiamato l'attenzione pubblica nell'estate del 2015 quando, a seguito della chiusura della frontiera da parte della Francia, migranti bloccati e solidali si erano accampati sugli scogli chiedendone la riapertura.

A distanza di dieci anni la situazione di questa frontiera non è cambiata: la Francia prosegue con i respingimenti, nonostante rilevanti decisioni di Corti

²⁷ EUROMED RIGHTS ET AL., op. cit., p. 19.

²⁸ La frase è stata pronunciata nel corso di un intervento in occasione del webinar per la presentazione del rapporto *Legal framework concerning missing and deceased migrants travelling from Africa to South-West Europe* organizzato da EuroMed Rights il 28 agosto 2025.

interne²⁹ e sovranazionali³⁰ abbiano sancito l'illegittimità di tali prassi ed il conseguente obbligo del rispetto dei diritti delle persone in transito³¹.

È qui che si interrompono i sogni di Yonas, il cui corpo viene trovato sugli scogli il 12 gennaio 2025. Il prelievo delle impronte digitali disposto dalla Procura di Imperia, che aveva aperto un fascicolo contro ignoti a seguito del ritrovamento del cadavere, consente di risalire alle generalità contenute nel casellario centrale d'identità, che riporta inoltre la data e il luogo di arrivo in Italia: «*HOTSPOT di LAMPEDUSA E LINOSA (Ufficio richiedente: IMMIGRAZIONE AG) il 14.12.2024 (...)*»³². Non è dato sapere quali e quanti paesi abbia dovuto attraversare Yonas, né le difficoltà incontrate nel corso del viaggio, ma il casellario dell'identità consente di accertarne la nazionalità eritrea e lo sbarco a Lampedusa. Una nazione e un'isola tristemente legate per via di quel terribile naufragio del 3 ottobre 2013, che costò la vita a 368 persone, in grandissima parte eritree.

Da qui era iniziato il nuovo viaggio di Yonas, arrivato nel giro di poche settimane al confine di Ventimiglia, spinto da quella visione comune a molti migranti che vedono l'Italia come un luogo di mero transito verso i sogni legati al nord Europa.

La notizia del ritrovamento del corpo di un giovane eritreo a Ventimiglia si è sparsa velocemente tra attivisti, associazioni e la diaspora eritrea. Dopo pochi giorni, alcuni attivisti di Ventimiglia sono stati contattati da un cugino di un giovane ragazzo eritreo del quale i familiari non hanno più avuto notizie da alcune settimane. Sarà proprio quest'ultimo a recarsi a Ventimiglia e a procedere al riconoscimento del corpo, che purtroppo certificherà essere quello di suo cugino Yonas.

C'è un passato che unisce la storia di Yonas all'Italia ben prima di questo tragico evento: è il trascorso coloniale dell'Eritrea, dichiarata colonia italiana nel 1890³³ e rimasta tale fino al 1941, quando venne posta sotto amministra-

²⁹ ASGI, MEDEA FRONTIERE INTERNE E BALCANI, *Due decisioni del Consiglio di Stato francese in tema di respingimenti alla frontiera e diritto d'asilo*, 29 marzo 2021, <https://www.asgi.it/medea/due-decisioni-del-consiglio-di-stato-francese-in-tema-di-respingimenti-all-frontiera-e-diritto-dasilo/>; MELTING POT EUROPA, *Diritti della esula alle frontiere interne: il governo francese è invitato a rivedere i suoi piani*, 8 febbraio 2024, <https://www.meltingpot.org/2024/02/diritti-dell%C9%99-esul%C9%99-alle-frontiere-interne-il-governo-francese-e-invitato-a-rivedere-i-suoi-piani/>.

³⁰ Causa C-143/22, ADDE e a.: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2023.

³¹ FRANCESCA RONDINE, “Quale regime per l'attraversamento delle frontiere interne in caso di ripristino dei controlli di frontiera?”, in «Questione Giustizia», 1 dicembre 2023.

³² Estratto dal Casellario centrale identità.

³³ Istituita con il Regio Decreto n. 6592 del 1 gennaio 1890.

zione britannica prima, ed etiope successivamente. Ottenuta l'indipendenza nei primi anni '90 del secolo scorso, il Paese si trova attualmente sotto il governo del suo presidente, Isaias Afewerki, alla guida della nazione dal giorno dell'indipendenza. Considerato uno tra i paesi più militarizzati al mondo, in virtù di un obbligo di leva che si protrae negli anni, nonché luogo di gravi violazioni dei diritti umani per disertori e oppositori politici, l'Eritrea subisce da anni un'inarrestabile migrazione di giovani donne e uomini alla ricerca di un futuro migliore.

Un tempo la migrazione dei giovani eritrei era guidata per vergognose esposizioni coloniali:

«Nel corso dell'Ottocento e della prima parte del Novecento, l'organizzazione di esposizioni coloniali ha rappresentato una pratica ampiamente in uso nelle società occidentali, europee e nordamericane. Tra i molteplici scopi perseguiti tramite tali esibizioni antropozoologiche, che passavano dal semplice intrattenimento alla conoscenza scientifica, va considerata anche la volontà di presentare al pubblico i risultati della "missione civilizzatrice" dell'uomo bianco, oltre che favorire la «volgarizzazione delle teorie sull'ordine gerarchico delle razze». Quando prevedevano la partecipazione di donne e uomini appartenenti alle popolazioni colonizzate esse assumevano le caratteristiche di «etno-esposizioni viventi» o di «zoo umani», secondo una definizione più specifica e applicabile ad alcune varianti diffuse soprattutto a cavallo tra i due secoli. Esposizioni di questo tipo erano state ospitate in diverse città italiane già durante il periodo liberale. La prima a Palermo, nel 1891, dedicata alla neoistituita colonia eritrea, l'ultima a Trieste, nel 1920, probabilmente pensata per mostrare alle popolazioni dei territori del confine orientale, da poco tempo entrate nell'alveo del Regno d'Italia, quanto la nuova patria fosse in grado di offrire in ordine alle opportunità legate all'espansione in Africa. Il fascismo, sin dalla seconda metà degli anni Venti impegnato a modellare il proprio immaginario coloniale, e, attraverso un sapiente utilizzo dei mezzi di comunicazione, capace di riuscire al punto che questo immaginario avrebbe resistito al fascismo stesso, continuò a riprodurre gli elementi più evocativi della vita nelle colonie accentuando la rappresentazione decontestualizzata di uomini e paesaggi, allo scopo di evidenziarne la "diversità", mostrarne l'arretratezza e, conseguentemente, diffondere tra gli italiani il "senso del proprio dominio"»³⁴.

³⁴ MATTEO PETRACCI, *Partigiani d'oltremare*, Pacini Editore, Ospedaletto, 2019, pp. 22-23; cf. anche GUIDO ABBATTISTA, *Umanità in mostra. Esposizioni etiche e invenzioni esotiche in Italia (1849-1940)*, Trieste, EUT, 2013.

Il colonialismo odierno ha forme più sfumate rispetto al passato: le politiche migratorie, caratterizzate da esclusione e respingimento, rappresentano una continuità nelle catene di dominio volte a sottomettere e reprimere il diverso:

«Potrebbe essere illuminante il confronto tra le due situazioni, la situazione coloniale di ieri e la situazione dell'immigrazione di oggi, che in fondo non è altro che il prolungamento di quella, una specie di sua variante paradigmatica. Esse infatti costituiscono due momenti, due contesti in cui si è imposto l'uso di questo vocabolario apparentemente identico (ieri «assimilazione» dei colonizzati e oggi «assimilazione» degli immigrati)»³⁵.

2.1. I problemi legati all'identificazione e il rispetto della volontà dei familiari riguardo alla sepoltura o al rimpatrio dei corpi dei propri congiunti

La storia di Yonas solleva un problema centrale nel caso delle persone morte nel corso dei viaggi migratori, vale a dire quella dell'identificazione. Si ricorda che «*Per identificazione si intende il “riconoscimento attraverso l'attribuzione del nome di battesimo altri nomi appropriati per i resti umani”* (CICR 2009, p. 9). *Non esiste in Italia una legge che regoli le procedure di identificazione del cadavere. Questa è lasciata alla discrezionalità del caso. Esistono due metodi possibili per l'identificazione di un cadavere: l'identificazione visiva è quella cosiddetta scientifica, ovvero che si basa su elementi di identificazione primari. Va precisato che i due tipi di identificazione non si escludono a vicenda e uno può essere usata per mandare maggiori conferme all'altra»*³⁶.

L'identificazione, infatti, a fronte di migranti giunti e fotosegnalati sul territorio italiano, può avvenire tramite il semplice richiamo alle generalità dichiarate allo sbarco e contenute nei *database* ministeriali. L'esperienza, però, insegnava come le generalità registrate al momento dello sbarco o successivamente pos-

³⁵ ABDELMALEK SAYAD, *La doppia assenza*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002, p. 290; cf. anche: «[...] le politiche europee verso le migrazioni si sono articolate, particolarmente dal 2011 in avanti, secondo due logiche diverse, per cui “le politiche di controllo migratorio sono particolarmente influenzate dalla colonialità del potere e quelle di integrazione si trovano attraversate principalmente dalla colonialità del sapere” (Sebastiani 2015, p. 537). In altre parole, le prime sono guidate dal filtro della razza e dell'appartenenza religiosa, mentre le seconde sono orientate da principi eurocentrici, che impongono agli stranieri di aderire alle culture locali, superiori alle loro.», RAMÓN GROSFOGUEL, *Rompere la colonialità*, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2017, p. 18.

³⁶ GIORGIA MIRTO, “Procedure di gestione dei corpi delle vittime delle frontiere in Italia”, in GIANFRANCO CRUA - ANITA SILVIETTA GILETTI - FRANCO PRONO (a cura di), *Desaparecidos e migranti nel Mediterraneo e nelle Americhe*, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2018, p. 92.

sano non sempre risultare corrette, circostanza che vale soprattutto nelle situazioni in cui sono assenti il passaporto o altri documenti di riconoscimento del paese d'origine. Un esempio è quello dei richiedenti asilo che, nel corso dell'audizione personale avanti alla competente Commissione territoriale, si vedono porre tra le prime domande dell'intervista la conferma delle generalità fornite al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale³⁷.

Nel caso di ritrovamenti di cadaveri di migranti, quindi, il rischio è quello di avere un'identificazione che tra le prime operazioni preveda il prelievo dei rilievi dattiloskopici, che, se da un lato possono fornire informazioni di estrema importanza, dall'altro nascondono il rischio di generalità errate. Ciò, come si vedrà, è superabile nel caso di un'identificazione visiva da parte di un familiare, ma la situazione si può ulteriormente complicare qualora tale identificazione non sia possibile. Il risultato rischia di essere quello di corpi che rimangono senza nome – o con generalità sbagliate – e famiglie che cercano i loro cari dispersi, così complicando anche eventuali identificazioni future.

Nel caso di Yonas l'identificazione è stata possibile grazie al prezioso lavoro di rete di associazioni e attivisti italiani e francesi, che nel supportare l'identificazione visiva del familiare, si sono successivamente attivati per ricevere i documenti eritrei tradotti e legalizzati al fine di modificare gli errori nella registrazione delle generalità rilasciate al momento dello sbarco da Yonas. Ciò ha permesso di avanzare una richiesta di rettifica dell'atto di morte e del conseguente nulla osta alla sepoltura disposti dalla Procura.

Ottenuta la correzione degli atti, si è attesa la decisione della famiglia riguardo alla sepoltura, così da garantire il rispetto delle tradizioni culturali e religiose e la dignità del defunto. Nel caso di Yonas la famiglia ha deciso che fosse sepolto a Ventimiglia, circostanza che ha portato ad una raccolta fondi, grazie alla quale l'8 febbraio 2025 si è svolto il rito ortodosso per la sua sepoltura nel cimitero di Ventimiglia. Nelle stesse ore, in un villaggio nei pressi di Asmara, si è tenuta una cerimonia funebre con i membri della famiglia di Yonas. Il riconoscimento del diritto al nome e ad una degna sepoltura grazie ai quali «Yonas è ora nel cimitero di Ventimiglia in una tomba tra i fiori, è ora memoria attiva contro tutte le morti e le scomparse alle frontiere lungo le rotte»³⁸.

³⁷ «Domanda: I dati anagrafici sono corretti? Risposta: sì», trascrizione di un verbale di audizione avanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino.

³⁸ «Riviera24», *Identificazione di Yonas, il ringraziamento delle associazioni e solidali*, 4 marzo 2025, <https://www.riviera24.it/2025/03/identificazione-di-yonas-il-ringraziamento-delle-associazioni-e-solidali-905520/>.

La storia di Yonas non è un caso isolato. A seguito del naufragio avvenuto la notte tra il 16 e 17 giugno 2024, nei pressi di Roccella Ionica (RC), di un'imbarcazione partita dalle coste turche³⁹, le associazioni ASGI e Mem.Med si sono attivate «per chiedere di adottare ogni misura utile alla ricerca delle persone scomparse e al recupero dei corpi di quelle decedute, di garantire lo svolgimento di adeguate procedure di identificazione e di assicurare il rispetto della volontà dei familiari riguardo alla sepoltura o al rimpatrio dei corpi dei propri congiunti»⁴⁰.

I sopralluoghi successivamente effettuati hanno consentito di apprendere che al cimitero di Armo vi erano tutti i corpi interrati con la scritta “*salma n.*”, circostanza che ha pregiudicato il diritto dei familiari di conoscere il luogo esatto di sepoltura, oltre che ledere il diritto al nome dei defunti i cui corpi erano stati riconosciuti. Per tale ragione le amministrazioni coinvolte sono state diffidate ad apporre il nome sui feretri presenti al cimitero di Armo e, a seguito di ciò, «*Il 29 maggio 2025, il Comune di Reggio Calabria ha dato atto dell'avvenuta apposizione delle targhette metalliche con i nomi delle persone decedute nel naufragio e sepolte presso il cimitero di Armo, per le quali erano state concluse le procedure di riconoscimento*»⁴¹.

Nonostante i riconoscimenti già avvenuti di parte delle persone coinvolte in questo tragico naufragio, l'inerzia delle amministrazioni è stata superata solo grazie all'ostinazione delle associazioni che hanno potuto così garantire il diritto al nome delle persone decedute e alle famiglie di conoscere il luogo esatto dove far visita ai propri cari.

3. Il dolore e le conseguenze dell'assenza dei corpi

Nell'immaginario comune il tema dei dispersi evoca spesso il richiamo alle brutali pratiche messe in atto negli anni '70 e '80 dalle dittature sudamericane. Ci si è abituati a sentire il grido di dolore delle madri e nonne di *Plaza De Mayo* e se n'è apprezzata l'organizzazione e l'ostinazione nella ricerca di verità e giustizia, nonostante il clima di totale chiusura da parte della dittatura argentina prima e le difficoltà nel far emergere le responsabilità a seguito della restaurazione della democrazia nel paese.

³⁹ Nel naufragio persero la vita 56 persone, inclusa una donna che era inizialmente tra i 12 sopravvissuti portati in salvo a Roccella Ionica.

⁴⁰ ASGI, MEDEA FRONTIERE INTERNE E BALCANI, *Naufragio di Roccella Jonica: un primo passo verso la tutela del diritto al nome e alla dignità delle persone decedute*, 10 giugno 2025, <https://www.asgi.it/medea/naufragio-di-roccella-jonica-un-primo-passo-verso-la-tutela-del-diritto-al-name-e-alla-dignita-delle-persone-decedute/>.

⁴¹ *Ibidem*.

A distanza di anni, le battaglie portate avanti in Sudamerica sono state fonte d'ispirazione per le madri degli *harraga* tunisini scomparsi, con l'organizzazione di riunioni e manifestazioni per chiedere maggiori sforzi nella ricerca dei propri figli:

«Dopo la scomparsa dei loro figli nel 2012, ogni settimana, per due anni, le madri degli harraga scomparsi si sono riunite in una casa o nei locali dell'associazione che hanno creato ("Terre pour Tous") per discutere sulle risorse da mettere in campo per ritrovare i figli. Hanno anche manifestato sulla via principale di Tunisi, l'avenue Habib-Bourghiba, per (re)inventare nuovi simboli e riti che potessero preservarle da un crollo psicologico [...]»⁴².

Le conseguenze per i familiari dei dispersi nel corso di viaggi migratori rischiano di produrre effetti non solo dal punto di vista psichico⁴³, ma anche nella compromissione dei diritti «*quali il diritto alla salute, all'educazione, il diritto a prendere parte alla vita culturale e sociale della comunità, il diritto alla sicurezza, alla proprietà e il diritto alla casa. Impatto che sarà ancor più dannoso quando a partire per l'Europa sono gli uomini, che nella maggior parte dei casi rappresentano la principale fonte di sostegno economico della famiglia. Non si tratta solo di un danno economico, ma la scomparsa stravolge la vita dei componenti della famiglia, e soprattutto dei componenti più "deboli", come donne e bambini,*

⁴⁴.

Si comprende quindi l'assoluta importanza nella raccolta d'informazioni e nell'acquisizione di elementi volti a possibili e future identificazioni di persone scomparse nel corso dei viaggi migratori. Nel caso di ritrovamento di corpi segnalati come sconosciuti, si potrebbe ridurre tutto ad un prelievo del DNA da conservare in apposite banche dati per eventuali successive comparazioni nel caso di reclamo da parte di possibili parenti. Ma spesso, proprio per risalire all'identificazione di una persona scomparsa, risultano necessarie le testimonianze dei superstiti a seguito di un naufragio o dei compagni di viaggi in caso di morte sul percorso migratorio, la raccolta degli oggetti ritrovati, un'accurata descrizione del cadavere con i relativi segni che possano identificare la persona deceduta o gli oggetti personali della stessa; operazioni che andrebbero condotte con assoluta premura e pazienza nella catalogazione degli oggetti ritrovati, perché è da quelli che una famiglia potrebbe riconoscere la presenza o il passaggio del proprio caro dichiarato disperso.

⁴² WAEL GARNAOUI, *Harraga bruciare per l'Europa*, Poiesis Editrice, Alberobello, 2024, p. 215.

⁴³ WAEL GARNAOUI, op. cit., p. 219.

⁴⁴ CRISTINA CATTANEO - MARILISA D'AMICO, *I diritti annegati*, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 54.

A seguito di naufragi sulle rotte migratorie o nel caso di ritrovamento di singoli cadaveri di migranti, purtroppo, si assiste a procedure che mirano a portare ad una verità sulle cause dei decessi con un approccio processuale-penalistico della materia. Così facendo, si ignora tutto il tema che ruota attorno alle necessità dei familiari dei dispersi, nonché quel diritto alla verità che gli stessi chiedono a gran voce per poter conoscere la sorte dei propri cari, anche al fine di evitare quella «*perdita ambigua*»⁴⁵ in cui le famiglie non sanno se una persona cara sia viva o morta, circostanza che incide inevitabilmente sull'elaborazione del lutto, come ben rileva lo psicologo Wael Garnaoui:

«Il mio lavoro clinico con diversi membri di famiglie di scomparsi mette in evidenza una sintomatologia che assomiglia molto ai disturbi post-traumatici da stress e le cui manifestazioni più frequenti sono:

- Evitamento di ogni situazione che ricorda il mare e la morte per annegamento. Andare al mare, vedere il mare (anche in televisione), mangiare pesce. In alcuni casi, la semplice vista di un pesce è capace di scatenare un attacco di panico. Altri evitano anche di fare il bagno a casa e non sopportano l'idea di mettere la testa sott'acqua;*
- Evitamento di ogni situazione che possa ricordare lo scomparso, come riunioni familiari, pranzi di famiglia o i giorni di festa come l'Eid o il Ramadan;*
- Una ruminazione ansiosa alimentata da un senso di colpa cosciente poiché la prima esplosione traumatica, consecutiva alla scomparsa del familiare, lascia il posto a un quadro immaginario. La mente della persona in lutto diventa il luogo stesso della scomparsa, il teatro crudele di una perdita incessantemente rivissuta.*

Solo i genitori e i figli si sentono responsabilizzati nel tragico divenire che segue alla morte e alla scomparsa. Raramente viene identificata una responsabilità plurale»⁴⁶.

4. Perché il tempo non cancelli la memoria

A pochi metri dagli scogli dove è stato trovato il corpo di Yonas a Ventimiglia si trovano altri massi. Si tratta dell'opera *Terzo Paradiso* dell'artista Michelangelo Pistoletto, installata nell'aprile del 2017 a formare il simbolo dell'infinito per richiamare i temi dell'accoglienza e della convivenza pacifica contro muri

⁴⁵ PAULINE BOSS, *Ambiguous loss. Learning to live with unresolved grief*, Harvard University Press, 1999.

⁴⁶ *Ibidem.*

e divisioni⁴⁷. All'interno del cerchio centrale è stato istituito il memoriale dei migranti morti, con i nomi di tutti coloro che hanno perso la vita lungo la frontiera italo-francese nell'ultimo decennio, e al centro di una polemica nell'estate di quest'anno in quanto a rischio di essere cancellato dalla riqualificazione della zona di Ponte San Ludovico voluta dall'amministrazione comunale. La richiesta indirizzata al sindaco da oltre 40 associazioni e attivisti, insisteva per la salvaguardia del memoriale con un nuovo progetto previsto per i prossimi mesi⁴⁸.

Battersi per chiedere verità e giustizia per le vittime delle migrazioni significa coltivarne la memoria, consegnando a quest'ultima ogni singolo nome di chi non ce l'ha fatta lungo percorsi intrapresi con sogni e speranze spezzate solamente da frontiere ostili; garantire dignità nella sepoltura, nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali del defunto, vuol dire riconoscere il diritto ai più basilari principi di umanità che dovrebbero guidare il dialogo tra popoli e culture; consentire che ogni vittima delle rotte migratorie possa avere una tomba con una lapide sulla quale ci sia inciso il proprio nome permette che il tempo non prevalga sulla memoria.

C'è una lapide nel cimitero di Ventimiglia, con la foto, il nome, la data di nascita e quella di morte. C'è altresì una frase che ne spiega il senso, diffusa da associazioni e solidali per ringraziare quanti sono intervenuti per garantire l'ultimo degno saluto a questo giovane eritreo: «*perché il tempo non cancelli la memoria di Yonas*»⁴⁹.

⁴⁷ «La Stampa», *Ventimiglia: Terzo Paradiso, un tesoro al confine*, 20 novembre 2017, <https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2017/11/20/news/ventimiglia-terzo-paradiso-un-tesoro-al-confine-1.34388351/>

⁴⁸ «La Stampa», *Ventimiglia, per il memoriale intesa tra sindaco e associazioni*, 19 agosto 2025, https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2025/08/19/news/ventimiglia_per_il_memoriale_intesa_tra_sindaco_e_associazioni-15274780/.

⁴⁹ «Riviera24», *Identificazione di Yonas, il ringraziamento delle associazioni e solidali*, 4 marzo 2025, <https://www.riviera24.it/2025/03/identificazione-di-yonas-il-ringraziamento-delle-associazioni-e-solidali-905520/>.

Giovanni Papotti

Laureato presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi sul conflitto israelo-palestinese nel diritto internazionale, nel 2017 Giovanni Papotti ha conseguito un master di secondo livello in diritto internazionale umanitario e diritti umani presso la Geneva Academy. Socio ASGI, dal 2019 è avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino, specializzato nel campo del diritto dell'immigrazione e del diritto penale. Collabora con la Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC), con la Against Human Trafficking Law Clinic (AHTLC) e con l'Osservatorio sulla giurisprudenza dei Giudici di Pace in materia di immigrazione.